

DELIBERAZIONE 10 GIUGNO 2025

244/2025/R/GAS

**MODIFICHE AL TESTO INTEGRATO DEL BILANCIAMENTO GAS E CORREZIONE DI UN
ERRORE MATERIALE NELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 482/2024/R/gas**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1343^a riunione del 10 giugno 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento della Commissione (UE) 2015/703 del 30 aprile 2015 (di seguito: regolamento 2015/703);
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014 del 26 marzo 2014 (di seguito: regolamento 312/2014);
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito legge 266/05);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale" (di seguito: TISG)
- la deliberazione dell'Autorità del 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 139/2023/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente la "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027";
- la deliberazione dell'Autorità del 2 aprile 2024, 120/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 120/2024/R/gas);

- la deliberazione dell'Autorità del 19 novembre 2024, 482/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 482/2024/R/gas);
- la comunicazione di Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito: SGI) del 13 maggio 2025, prot. Autorità 33300 del 14 maggio 2025, (di seguito: comunicazione 13 maggio 2025).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, l'Autorità regola i servizi di trasporto e di dispacciamento del gas naturale, al fine di garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, nonché la massima imparzialità e la neutralità nell'erogazione dei medesimi servizi;
- con il regolamento 312/2014, la Commissione europea ha istituito un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- con la deliberazione 312/2016/R/gas, l'Autorità ha approvato il Testo Integrato del Bilanciamento Gas (di seguito: TIB) che attua il regolamento 312/2014;
- l'articolo 4 del TIB prevede che presso le interconnessioni fra reti di trasporto del sistema del gas gestite da imprese diverse nonché presso i punti di interconnessione della rete di trasporto con impianti di rigassificazione o impianti di stoccaggio si applicano i criteri relativi al conto di bilanciamento operativo disciplinato dall'articolo 9 del Regolamento 2015/703 con riferimento ai quantitativi misurati nei medesimi punti e non allocati agli utenti;
- nello specifico, il comma 4.2 del TIB dispone che il responsabile del bilanciamento e le imprese interconnesse sottoscrivano accordi finalizzati alla definizione di limiti giornalieri e mensili del conto di bilanciamento associato all'interconnessione tenendo presenti le condizioni specifiche delle rispettive infrastrutture;
- il successivo comma 4.3 del TIB prevede che eventuali quantitativi di gas che eccedono i limiti giornalieri definiti negli accordi di cui al comma 4.2 siano gestiti come disequilibrio e soggetti all'applicazione delle disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche per il bilanciamento e connesso sistema di garanzia;
- il medesimo comma 4.3 del TIB prevede, per le imprese di trasporto, che il prezzo applicato ai quantitativi prelevati in eccesso non possa essere inferiore al costo cui sono eventualmente riconosciute o comunque valorizzate le partite sottese in base alla regolazione vigente;
- infine, il comma 4.4 del TIB stabilisce le modalità con cui sono regolati tra le parti, al termine di ciascun mese, i quantitativi di gas presenti nel conto di bilanciamento, distinguendo fra:
 - variazioni di *linepack*, valorizzate ad un prezzo fisso e definito dal comma 8.6 del TIB;
 - consumi, perdite e gas non contabilizzato, valorizzati in conformità con la regolazione tariffaria applicabile;
 - ulteriori quantitativi, valorizzati al valore medio del SAP del medesimo mese.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 139/2023/R/gas l'Autorità ha approvato la "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027" (di seguito: RTTG);
- nell'ambito della regolazione tariffaria sono state definite nuove modalità di gestione delle differenze fra le componenti di ricavo riconosciute a copertura di autoconsumi, perdite e gas non contabilizzato (GNC) e il ricavo effettivamente conseguito;
- nel dettaglio, il comma 9.2 dell'RTTG prevede che i quantitativi di gas riconosciuti a copertura di autoconsumi, perdite e GNC siano valorizzati sulla base del prezzo medio ponderato dei prodotti a termine con consegna al PSV nell'anno tariffario di riferimento, tenendo conto del profilo con cui tali quantitativi si rendono necessari nel corso dell'anno;
- il successivo comma 9.3 dell'RTTG dispone, inoltre, che i quantitativi di gas riconosciuti a copertura di autoconsumi, perdite e GNC siano approvvigionati dall'impresa maggiore, in qualità di responsabile del bilanciamento, nell'ambito del mercato centralizzato del gas;
- infine, relativamente alla gestione delle partite economiche attinenti ad autoconsumi, perdite di rete e GNC in corso d'anno, l'RTTG prevede, nello specifico:
 - all'articolo 30, l'istituzione di un nuovo corrispettivo unitario variabile *pro forma* CV^{APG} , a copertura di autoconsumi, perdite di rete e GNC;
 - al comma 33.1, che le imprese di trasporto versino mensilmente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas", il gettito determinato sulla base del corrispettivo *pro forma* CV^{APG} applicato ai quantitativi prelevati dalla rete;
 - al comma 33.2, che la CSEA riconosca al responsabile del bilanciamento, con cadenza mensile, tramite il meccanismo di neutralità del TIB, i costi sostenuti per l'approvvigionamento del gas a copertura di autoconsumi, perdite e gas non contabilizzato su tutta la rete di trasporto;
- con la deliberazione 120/2024/R/gas l'Autorità ha, tra l'altro, modificato le disposizioni del TIB in materia di neutralità del responsabile del bilanciamento rispetto all'approvvigionamento dei volumi a copertura di autoconsumi, perdite e gas non contabilizzato al fine di recepire le disposizioni introdotte dall'RTTG.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con comunicazione 13 maggio 2025, SGI ha evidenziato che le disposizioni di cui al comma 4.3 del TIB relative alla gestione dei quantitativi eccedenti i limiti giornalieri del conto di bilanciamento non sono più coerenti con le disposizioni della RTTG, in vigore dal 1° gennaio 2024, in materia di autoconsumi, perdite di rete e GNC;

- infatti, in tali casi l'impresa minore di trasporto sosterebbe costi per l'approvvigionamento di autoconsumi, perdite di rete e GNC che la regolazione tariffaria riconosce invece al responsabile del bilanciamento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 482/2024/R/gas l'Autorità ha, fra l'altro, modificato il TISG introducendo un ulteriore parametro ai fini della profilazione dei prelievi; tra i processi a cui si applica il nuovo parametro, occorre inserire anche quello relativo alla profilazione, nella sessione di bilanciamento, dei prelievi attraverso i PdR misurati mensilmente, omesso per errore materiale.

RITENUTO CHE:

- sia necessario aggiornare le disposizioni relative alla valorizzazione dei quantitativi di gas eccedenti i limiti degli accordi di cui al comma 4.2 del TIB tra il responsabile del bilanciamento e le imprese di trasporto, affinché siano in linea con le disposizioni contenute nell'RTTG;
- sia a tal fine opportuno modificare il TIB, anche ai fini di una maggiore chiarezza della disciplina degli accordi tra il responsabile del bilanciamento e le imprese interconnesse, individuando al comma 4.4 le modalità di valorizzazione di tutti i quantitativi scambiati tra gli operatori interconnessi, ivi inclusi quelli eccedenti i limiti giornalieri definiti negli accordi, e al comma 4.3 la maggiorazione applicata ai quantitativi eccedenti tali limiti;
- sia inoltre opportuno prevedere, al fine di perseguire maggiore efficienza e rispondenza ai costi del servizio di bilanciamento, che gli "ulteriori quantitativi" (ulteriori rispetto alle variazioni del *linepack*, alle perdite, agli autoconsumi e al gas non contabilizzato) siano valorizzati al valore giornaliero del SAP anziché al valore medio mensile;
- sia opportuno applicare le nuove modalità di valorizzazione dei quantitativi di gas eccedenti i limiti di cui al comma 4.2 del TIB dall'entrata in vigore della vigente RTTG, limitatamente ai rapporti tra imprese di trasporto, e negli altri casi a partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente provvedimento;
- sia necessario rettificare l'errore materiale riscontrato nella deliberazione 482/2024/R/gas

DELIBERA

1. di sostituire il comma 4.3 del TIB con il seguente:
"4.3 In relazione a eventuali quantitativi giornalieri eccedenti i limiti di cui al precedente comma, il responsabile del bilanciamento applica alle imprese

- interconnesse se positivo ovvero riconosce se negativo un corrispettivo pari alla differenza fra il prezzo di sbilanciamento applicabile e il SAP.”;
2. di sostituire il comma 4.4 del TIB con il seguente:
“4.4 I quantitativi giornalieri del conto di bilanciamento, ivi compresi quelli che eccedono i limiti di cui al comma 4.2, al termine di ciascun mese sono regolati tra le parti:
 - al prezzo di cui al comma 8.6, per la variazione di *linepack*;
 - in conformità con la regolazione tariffaria vigente per consumi, perdite e gas non contabilizzato;
 - al valore del SAP per gli ulteriori quantitativi.”;
 3. di prevedere che le nuove modalità di valorizzazione dei quantitativi di gas eccedenti i limiti di cui al comma 4.2 del TIB si applichino dall’entrata in vigore della vigente RTTG, limitatamente ai rapporti tra imprese di trasporto, e negli altri casi a partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente provvedimento;
 4. di sostituire al punto 7, lettera g), della deliberazione 482/2024/R/gas, le parole “lettera c)” con le parole “lettere b) e c)”;
 5. di pubblicare il presente provvedimento, nonché il TIB, il TISG e la deliberazione 482/2024/R/gas come modificati dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

10 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini